



REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO

Premessa

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni di studio istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara.

Articolo 1. Funzioni delle Commissioni

Le Commissioni sono istituite dal Consiglio dell'Ordine che ne stabilisce numero e materia di competenza. Le Commissioni sono istituite con il fine di fornire al Consiglio dell'Ordine attività di supporto tecnico ed operativo, per effettuare studi ed indagini in specifici settori, per analizzare le nuove normative al fine di formulare proposte e documenti che siano di ausilio nell'attività professionale.

Le Commissioni potranno realizzare elaborati, pareri, trattazioni, opere comunque denominate da loro prodotte.

Le Commissioni, attraverso il loro Presidente, potranno proporre al Consiglio dell'Ordine eventi formativi relativi alle proprie materie di competenza.

Tutte le spese per il funzionamento, le prestazioni e le attività delle Commissioni sono a carico dell'Ordine. Spetta al Consiglio dell'Ordine **la loro valutazione e preventiva approvazione**, nei limiti del tetto di spesa di anno in anno stanziato nel bilancio preventivo dell'Ordine per ciascuna Commissione istituita.

Articolo 2. Composizione delle Commissioni

Il numero, le materie di competenza delle Commissioni vengono determinate dal Consiglio dell'Ordine secondo le esigenze dell'Ordine stesso.

Le Commissioni sono composte da un numero massimo di 30 componenti. Il Consiglio dell'Ordine designa un Consigliere quale delegato alla Commissione il quale avrà l'obbligo di relazionare all'intero Consiglio. Il Consiglio dell'Ordine nomina il Presidente scelto tra gli Iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale. Il Consiglio, contestualmente al Presidente, può altresì nominare il Vice Presidente; qualora non si provveda la nomina sarà effettuata dai componenti della

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PESCARA**



Commissione. I componenti della Commissione devono essere iscritti nell'Albo territoriale o nell'Elenco Speciale; possono partecipare anche gli iscritti al Registro Praticanti.

La domanda di ammissione alla Commissione va inoltrata alla Segreteria dell'Ordine che, verificata la regolarità dello stato di iscrizione all'Albo o al Registro Praticanti del richiedente ne dà comunicazione al Presidente della Commissione.

La Commissione può avvalersi di esperti anche non iscritti all'Albo o all'Elenco Speciale i quali, per doti di particolare competenza ed autorevolezza nei settori di attività propri delle Commissioni, possono apportare qualificazione e rilevanza ai lavori della stessa. Tali esperti vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Presidente della Commissione. Tutti gli incarichi relativi alle Commissioni sono a titolo gratuito. Ciascun Iscritto non potrà far parte a più di tre Commissioni. Le Commissioni e i Gruppi restano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio dell'Ordine che le/li ha istituite/i. Resta salva la possibilità del Consiglio di sostituire in qualsiasi momento il Presidente e/o il Vicepresidente, qualora dalla Relazione annuale non risulti una soddisfacente attività della Commissione in termini di pareri, elaborati, trattazioni, eventi e/o altre opere.

Articolo 3. La nomina del Presidente e vice Presidente

La nomina a Presidente e vice Presidente della Commissione è comunicata dalla segreteria dell'ordine tramite posta elettronica certificata.

L'accettazione deve pervenire per posta elettronica certificata presso la sede dell'Ordine entro il termine di dieci giorni onde consentire al Consiglio dell'Ordine di procedere tempestivamente alla reintegrazione degli eventuali rinunciatari. I componenti dovranno sottoscrivere il presente Regolamento per accettazione e consegnarlo alla segreteria.

L'insediamento della Commissione dovrà avvenire entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sessanta giorni dalla comunicazione di nomina.

Nella riunione di insediamento:

- dovrà essere eletto il Segretario, scelto tra i componenti della Commissione iscritti all'Albo;
- dovrà essere sottoscritta da tutti i presenti, per conoscenza e adesione, una copia del presente Regolamento da consegnare a mani del Presidente della Commissione;



- nella riunione di insediamento, dovrà essere predisposto il programma dei lavori proposto dal Presidente.

Articolo 4. Compiti del Presidente

Il Presidente è responsabile dei lavori della Commissione. In particolare, egli provvede a:

- formulare la programmazione annuale delle attività;
- concordare con la Segreteria dell'Ordine le riunioni della Commissione in modo da assicurare l'efficiente utilizzo degli spazi;
- individuare i Relatori degli eventi organizzati anche di concerto con gli altri componenti della Commissione;
- sottoscrivere il verbale delle riunioni ed ogni altro documento, parere ed elaborato;
- predisporre per ogni attività o evento organizzati dalla Commissione il budget che deve essere autorizzato specificamente dal Consiglio dell'Ordine con congruo anticipo.

In caso di impedimento o inadempimento del Presidente, i compiti ad esso demandati verranno assolti dal Vice Presidente o dal componente della Commissione più anziano per iscrizione all'Albo.

Articolo 5. Compiti del Segretario

I compiti specifici del Segretario sono i seguenti:

- redigere e sottoscrivere il verbale delle riunioni che, firmato dal Presidente, verrà depositato presso la Segreteria dell'Ordine; in assenza del Segretario il verbale della riunione sarà redatto dal componente della Commissione più giovane per iscrizione all'Albo;
- raccogliere le firme dei presenti sui fogli di presenza;
- depositare di volta in volta presso la Segreteria dell'Ordine i fogli di presenza delle riunioni delle Commissioni;
- depositare presso la Segreteria dell'Ordine la Relazione annuale dell'attività della Commissione controfirmata dal Presidente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
- predisporre la convocazione della Commissione, su indicazione del Presidente.

Nel convocare le riunioni, si dovrà verificare la disponibilità delle aule dell'odcec.



Articolo 6. Riunioni delle Commissioni

La Commissione si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ordine, in orario di ufficio di quest'ultimo e comunicato tempestivamente ai componenti mediante convocazione scritta, che può essere fatta anche per posta elettronica, a firma del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti della Commissione.

La Commissione può riunirsi anche in altra sede dandone comunque comunicazione scritta alla segreteria dell'Ordine.

Per la validità delle riunioni non occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Tuttavia la mancanza della maggioranza dei componenti può costituire un indice di anomalia del funzionamento della Commissione e deve essere segnalata dal Presidente per le eventuali conseguenti determinazioni del Consiglio dell'Ordine.

Per ogni riunione dovrà redigersi un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e verrà depositato presso la Segreteria dell'Ordine.

Per ogni riunione dovrà, in ogni caso, essere compilato un foglio di presenza.

Il foglio di presenza, sul quale devono essere annotate anche le assenze ed eventuali giustificazioni fornite dagli assenti, deve essere datato e sottoscritto dal Presidente e consegnato in segreteria a cura del segretario. La partecipazione ad ogni riunione delle Commissioni di Studio risultante dai fogli presenze firmati assicura a ciascun componente i crediti formativi stabiliti dal Regolamento sulla Formazione

Articolo 7. Decadenza e sostituzione dei membri delle Commissioni – Norme deontologiche

Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni della Commissione, decade dall'incarico. A richiesta dell'interessato il Consiglio dell'Ordine potrà esaminare i motivi che giustificano la sua reintegrazione.

Nell'espletamento del proprio incarico gli iscritti dovranno osservare le norme deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale. Non è consentito utilizzare l'incarico di componente di una Commissione consultiva per fini pubblicitari, su carta intestata o biglietti da visita, ferma restando la possibilità di indicarlo nei curricula personali. L'incarico di componente delle Commissioni non può essere utilizzato per sollecitare l'affidamento di incarichi professionali. Le presentazioni di documenti mediante l'uso di strumenti audio visuali nel corso di eventi formativi non possono



contenere l'indicazione dello studio professionale di appartenenza, ma unicamente dell'autore e della Commissione.

Il Presidente ed il vicePresidente sono tenuti a far osservare le precedenti disposizioni regolamentari ed a segnalare gli abusi alla segreteria dell'ordine per i provvedimenti di competenza del Consiglio.

Articolo 8. Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione

I pareri, gli elaborati e le opere comunque denominate, realizzate dalle Commissioni ed i verbali delle riunioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine.

La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine ha pertanto facoltà di utilizzare, anche parzialmente, il testo originale, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli Autori.

In caso di pubblicazione, dovrà essere fatta menzione dei nomi di tutti i partecipanti ai lavori della Commissione con eventuale specifica indicazione del nome di ogni singolo Autore, se l'elaborato è composto di parti diverse.

Articolo 9. Obbligo di riservatezza

I componenti delle Commissioni si impegnano a mantenere la totale riservatezza su ogni contenuto, dato, notizia, informativa dei quali dovessero venire a conoscenza per la loro partecipazione ai lavori. Si impegnano, altresì, ad informare il Consiglio dell'Ordine in merito ad eventuali conflitti di interessi.

Tali obblighi si estendono e dovranno essere, quindi, previsti anche nei confronti di qualsiasi soggetto (ad esempio i componenti esterni) che partecipi ai lavori delle Commissioni.

Articolo 10. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

I componenti delle Commissioni, con la sottoscrizione del presente Regolamento, autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.